Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — ROMA - Giovedì, 16 marzo 1933 - ANNO XI — **Numero 63**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 63 DEL 16 MARZO 1933-XI:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi, n. 10: **Società idroelettrica comacina, in Como:** Obbligazioni 6 per cento, 2ª emissione, sorteggiate nella terza estrazione del 16 febbraio 1933. — **Società anonima ferrovie elettriche secondarie Abbazia, in Abbazia:** Azioni di priorità sorteggiate il 13 febbraio 1933. — **Banco di Napoli - Sezione di credito fondiario:** Elenco delle cartelle 3,50 per cento sorteggiate il 1° febbraio 1933 e seguenti, nonchè delle cartelle 5,50 e 5 per cento sorteggiate il 15 febbraio 1933. — Elenco delle cartelle 3,50 e 5,50 per cento sorteggiate anteriormente al 1° febbraio 1933 e non rimborsate a tutto il 31 dicembre 1933. — **Società anonima Alfa Romeo, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate nella 27ª estrazione del 14 febbraio 1933. — **Credito fondiario della Cassa di risparmio, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate nella 130ª estrazione dei giorni 1 e 2 febbraio 1933. — **Compagnia fondiaria regionale - Servizio delle obbligazioni della Compagnia Reale ferrovie Sarde:** Elenco delle obbligazioni emissione 1879-1882 sorteggiate nella estrazione del 13 febbraio 1933. — **Società anonima Capannelle, in Roma:** Elenco obbligazioni distrutte. — Elenco obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1932. — **Credito fondiario Sardo, in Roma:** Elenco cartelle fondiarie sorteggiate il 15 e 16 febbraio 1933. — **Istituto di credito fondiario della regione tridentina, in Trento:** Elenco delle cartelle fondiarie sorteggiate il 15 febbraio 1933 e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso. — **Compagnia fondiaria regionale - Servizio obbligazioni della Compagnia Reale ferrovie Sarde:** Obbligazioni di serie A sorteggiate nella 62ª estrazione del 17 febbraio 1933.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 gennaio 1933, n. **141.**

Delega al Governo dei poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Allo scopo di adeguare l'attrezzatura industriale della Nazione alle condizioni economiche generali è data facoltà al Governo del Re di disporre che l'impianto di nuovi stabilimenti industriali, nonchè l'ampliamento di stabilimenti indudustriali esistenti, siano sottoposti ad autorizzazione governativa.

Art. 2.

Il Governo del Re potrà esercitare la facoltà di cui all'articolo 1, anche separatamente per singoli rami di industria, provvedendo con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e, se del caso, con gli altri Ministri interessati, e determinando le norme di attuazione.

Per quelle materie per le quali il Governo del Re provvede ai sensi della presente legge cessano di avere effetto le disposizioni contenute nel decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, e del R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488.

Art. 3.

Chi eserciti un nuovo stabilimento industriale o uno stabilimento industriale ampliato, soggetto all'autorizzazione governativa a termini della presente legge, senza avere ottenuto detta autorizzazione, è punito con l'ammenda fino a L. 10.000.

Ove si tratti di società commerciali la pena si applica a ciascun amministratore.

Senza pregiudizio delle pene previste in questo articolo, il Ministro per le corporazioni, con proprio decreto, ordinerà la chiusura dei nuovi stabilimenti industriali per i quali non risultino osservate le disposizioni della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — GAZZERA — BALBO — SIRIANNI — CIANO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 16 febbraio 1933, n. **142.**

Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità di erigere in ente morale l'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, con sede in Roma, avente lo scopo di promuovere e sviluppare i rapporti culturali fra l'Italia ed i Paesi dell'Asia centrale, meridionale ed orientale e di attendere, altresì, all'esame dei problemi economici interessanti i Paesi medesimi;

Visto l'art. 2 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, da ritenersi qui integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, con sede in Roma, è eretto in ente morale.

Art. 2.

È approvato lo statuto organico composto di n. 28 articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1933 - *Anno* XI
Atti del Governo, registro 330, *foglio* 34. — MANCINI.

Statuto dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente.

I. — *Degli scopi dell'Istituto.*

Art. 1.

L'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente, con sede in Roma, ha lo scopo di promuovere e sviluppare i rapporti culturali fra l'Italia ed i Paesi dell'Asia centrale, meridionale ed orientale ed altresì di attendere all'esame dei problemi economici interessanti i Paesi medesimi.

Art. 2.

L'Istituto si propone:

a) di stabilire rapporti diretti con tutte le istituzioni analoghe di detti Paesi;

b) di prendere accordi con le Istituzioni nazionali interessate;

c) di promuovere e secondare la fondazione di borse di studio e di case di studenti orientali in Italia, scambi di insegnanti e di studenti fra l'Italia e i detti Paesi;

d) di curare lo sviluppo di rapporti personali con uomini rappresentativi dell'economia e della cultura orientali;

e) di provvedere a una raccolta sistemativa di pubblicazioni e informazioni sul mondo asiatico;

f) di intraprendere pubblicazioni ed organizzare conferenze utili all'incremento delle conoscenze italiane sui Paesi orientali e di quelle orientali sull'Italia.

Art. 3.

L'Istituto si compone:

del Consiglio, della Giunta esecutiva e dell'assemblea.

II. — *Del Consiglio di amministrazione.*

Art. 4.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio composto di un presidente, di due vice presidenti e di quindici membri, nominati fra i soci dell'Istituto, con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.

Il presidente, i vice presidenti ed i consiglieri durano in carica sei anni e possono essere confermati.

Art. 5.

Il Consiglio delibera il bilancio preventivo e consuntivo presentati dalla Giunta e da approvarsi dall'assemblea, il regolamento di servizio interno, l'ammissione o la radiazione dei soci dell'Istituto, l'accettazione di lasciti, oblazioni e donazioni; provvede alla nomina od al licenziamento del segretario e degli altri impiegati, fissandone le condizioni di impiego e gli emolumenti, e determina le attività che l'Istituto dovrà svolgere.

Promuove, altresì, quando occorre, modifiche allo statuto, delibera in generale su tutti gli affari che interessano l'Istituto e che non siano di competenza dell'assemblea.

Art. 6.

I componenti del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Possono, altresì, essere revocati con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, i componenti che non rispondessero al compito loro affidato.

Art. 8.

Il Consiglio potrà designare come membri corrispondenti nazionali, con facoltà di invitarli — ove lo ritenga opportuno — alle riunioni, coloro che in altre città d'Italia, fuori di Roma, abbiano reso segnalati servizi nel campo che l'Istituto si è proposto, come pure i rappresentanti di quegli enti che siansi acquistate analoghe benemerenze o titoli.

Art. 9.

Il Consiglio potrà conferire il titolo di membri corrispondenti a stranieri che possano, nei rispettivi Paesi, utilmente cooperare agli scopi che l'Istituto si propone.

Art. 10.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo una volta ogni semestre, le altre ogni qualvolta se ne manifesti l'urgenza, sia per invito del presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno tre componenti del Consiglio stesso.

Art. 11.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione, in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed in seconda convocazione l'intervento di almeno sette componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

III. — *Della Giunta esecutiva.*

Art. 12.

La Giunta esecutiva è composta:

del presidente;

dei due vice presidenti, uno per la parte culturale, l'altro per quella economica;

e di due consiglieri, da nominarsi con decreto del Capo del Governo, i quali durano in carica sei anni e possono essere confermati.

Art. 13.

La Giunta dà esecuzione ai deliberati del Consiglio e provvede al funzionamento normale dell'Istituto. Le sue deliberazioni debbono essere prese con l'intervento della metà più uno di coloro che la compongono ed a maggioranza degli intervenuti.

IV. — *Del presidente.*

Art. 14.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto, convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio e la Giunta, cura l'esecuzione di tutte le deliberazioni, vista tutte le spese, può prendere, in via d'urgenza, tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio e della Giunta, salvo a riferirne per la ratifica nella prima successiva adunanza.

V. — *Dei vice presidenti.*

Art. 15.

I due vice presidenti coadiuvano il presidente e, in caso di assenza od impedimento di lui, lo suppliscono ciascuno nel ramo di sua competenza.

L'assemblea, il Consiglio di amministrazione e la Giunta, in caso di assenza od impedimento del presidente, sono convocati e presieduti dal vice presidente più anziano per durata di carica e, a parità di anzianità di carica, dal vice presidente più anziano per età.

VI. — *Dei soci.*

Art. 16.

Sono soci dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente coloro che con elargizione e con periodici contributi concorrono al conseguimento dei fini dell'ente.

I soci si distinguono in permanenti benemeriti, permanenti e temporanei.

Sono soci permanenti benemeriti coloro che abbiano elargito a favore dell'Istituto una somma non inferiore alle L. 10.000.

Sono soci permanenti coloro che versano in una sola volta la somma di L. 1000.

Sono soci temporanei coloro che, mediante sottoscrizione, si obblighino a pagare annualmente la somma di L. 100 per un periodo minimo di anni tre.

Le associazioni e gli enti morali possono essere iscritti fra i soci, versando il doppio della somma richiesta per i soci individuali.

L'Istituto assegna diplomi e medaglie di benemerenza ai soci che se ne rendano particolarmente meritevoli.

Art. 17.

Il socio ha diritto di usare la biblioteca e la sala di lettura e di usufruire delle informazioni culturali ed economiche di cui all'art. 2-*e*).

VII. — *Dell'assemblea generale.*

Art. 18.

Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo una volta all'anno entro il mese di novembre per approvare il consuntivo dell'ultimo esercizio e il bilancio preventivo del futuro esercizio; le altre ogni volta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da un quinto almeno dei soci.

Le assemblee vengono indette per invito del presidente del Consiglio di amministrazione.

All'invito va unito l'ordine del giorno delle materie da trattarsi.

Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso, saranno fissate nel regolamento interno.

Art. 19.

L'assemblea generale:

a) approva i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

b) si pronunzia sulle proposte modificazioni statutarie, che debbono essere sottoposte all'approvazione Sovrana.

Art. 20.

Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli i quali siano in mora coi pagamenti.

Art. 21.

Ogni socio ha diritto a un voto. Un socio può delegare, con atto scritto, il suo voto ad un altro socio.

Ogni socio non può avere più di cinque deleghe.

I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto, nè accettare delegazioni di voto.

Gli enti morali sono ammessi alla votazione mediante il rappresentante designato dal Consiglio di amministrazione degli enti stessi.

Art. 22.

Per la validità delle adunanze in prima convocazione, occorre l'intervento della metà più uno dei soci e dei loro delegati.

In seconda convocazione le adunanze sono valide con l'intervento di un numero di soci o di loro delegati non inferiori al doppio di quello dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 23.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

VIII. — *Del patrimonio e della gestione economica e finanziaria.*

Art. 24.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) di un capitale di fondazione di L. 10.000;

b) dei beni mobili ed immobili non disponibili;

c) delle liberalità destinate ad incremento del patrimonio dell'Istituto;

d) delle eccedenze di bilancio destinate, con deliberazione del Consiglio, ad incremento del patrimonio;

e) delle quote dei soci permanenti benemeriti e permanenti.

Art. 25.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

a) delle rendite patrimoniali;

b) delle quote annuali pagate dai soci;

c) delle liberalità di enti e privati non destinate ad incremento del patrimonio sociale;

d) del prodotto della vendita delle pubblicazioni;

e) del prodotto di ogni altra attività dell'Istituto.

Art. 26.

L'esercizio annuale comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre dell'anno stesso.

Art. 27.

Il bilancio preventivo deve determinare la previsione dell'entrata e della spesa di competenza dell'esercizio cui si riferisce, nonchè l'avanzo e il disavanzo degli esercizi precedenti.

Art. 28.

I bilanci ed i conti sono trasmessi in copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cura del presidente ed entro dieci giorni dalla data della rispettiva approvazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1933, n. 143.

Riconoscimento dei decreti del Vescovo di Cesena 18 giugno 1932, concernenti l'elevazione a beneficio parrocchiale del beneficio coadiutoriale di S. Girolamo nella Chiesa di S. Lorenzo Martire di Sorrivoli di Roncofreddo, e l'erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo di Villamarina di Cesenatico.

N. 143. R. decreto 30 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i due decreti del Vescovo di Cesena, in data 18 giugno 1932, con i i quali il beneficio coadiutorale di S. Girolamo nella Chiesa di S. Lorenzo Martire di Sorrivoli di Roncofreddo, è stato elevato a beneficio parrocchiale, sotto il titolo di San Girolamo Confessore e Dottore in S. Lorenzo Martire; e la Chiesa di S. Maria Assunta in Cielo di Villamarina di Cesenatico è stata eretta in parrocchia, con la dote e la circoscrizione territoriale indicate, per ciascuna delle parrocchie medesime, nei suddetti due decreti.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 2 febbraio 1933, n. 144.

Riconoscimento della personalità giuridica alla Provincia di Sicilia degli Agostiniani Eremitani in Palermo e alle Case dipendenti di S. Nicolò da Tolentino in Gela, e di S. Agostino in S. Giovanni, in Regalbuto.

N. 144. R. decreto 2 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica alla Provincia di Sicilia, con sede in Palermo, via Maestri d'Acqua, degli Agostiniani Eremitani e alle Case dipendenti di S. Nicolò da Tolentino, in Gela, e di S. Agostino in S. Giovanni, in Regalbuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1933, n. 145.

Autorizzazione alla Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Modena ad accettare una donazione.

N. 145. R. decreto 9 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico di Modena, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 20.000 nominali, disposta dai coniugi Chiarli perchè con la rendita annua sia istituito un premio da assegnarsi al giovane che avendo conseguito l'abilitazione in detto Istituto, ma in ogni caso da non oltre un biennio, abbia presentato il miglior lavoro in enologia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 23 febbraio 1933

Sostituzione di un membro del Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 17 novembre 1927, numero 2207, convertito nella legge 17 maggio 1928, n. 1350, che istituisce il Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1927, registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 1928, registro n. 1 Ufficio riscontro poste, foglio n. 59, col quale vengono nominati i componenti del Comitato anzidetto, e successive modificazioni;

Visti il R. decreto 5 aprile 1928, n. 1232, e il R. decreto-legge 17 aprile 1931, n. 589, convertito nella legge 21 dicembre 1931, n. 1823, che modificano la costituzione del su menzionato Comitato;

Visto il R. decreto 27 maggio 1929, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1929, registro n. 12 Ufficio riscontro poste, foglio n. 258, col quale veniva chiamato a far parte del Comitato di cui sopra il comm. dott. Vincenzo Corsini, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerata la necessità di sostituire il su menzionato comm. dott. Vincenzo Corsini il quale ha cessato di far parte degli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

In sostituzione del comm. dott. Vincenzo Corsini è chiamato a far parte del Comitato superiore di vigilanza sulle radiodiffusioni il comm. dott. Gian Giacomo Bellazzi, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Cairo, addì 23 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1933 - Anno XI
Registro n. 3. Uff. Risc. Poste, foglio n. 328. — FERZI.

(849)

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1933.

Nuovi provvedimenti a favore dei danneggiati dalle eruzioni dell'Etna.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la facoltà delegata con l'art. 2 del R. decreto-legge 15 novembre 1928, n. 2497, convertito in legge 20 dicembre 1928, n. 3195;

Visto il decreto interministeriale 11 ottobre 1929, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre detto e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 22 novembre 1929, e successive modificazioni;

Ritenuta la opportunità di integrare le disposizioni di detto decreto 11 ottobre 1929;

Decreta:

Art. 1.

I mutui previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto interministeriale 11 ottobre 1929, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre detto, oltre che dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito, indicati nel citato art. 2, possono essere concessi anche da privati, previa autorizzazione da

darsi di volta in volta da S. E. il prefetto di Catania, il quale stabilirà le condizioni per tale concessione di mutui.

Art. 2.

Ai mutui stipulati dai privati, giusta facoltà data col precedente articolo, sono applicabili le norme contenute nell'art. 15 del citato decreto interministeriale 11 ottobre 1929, mentre non lo sono le disposizioni contenute nell'art. 16 dello stesso decreto.

Art. 3.

Al comma secondo dell'art. 18 del decreto interministeriale dell'11 ottobre 1929, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre detto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1929, modificato con l'art. 1 del decreto interministeriale 31 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre detto, è sostituito il seguente:

« Il contributo suindicato sarà revocato qualora la stipulazione dei mutui non avvenga entro il 30 giugno 1933 ».

Art. 4.

Ai commi terzo e quarto dell'art. 21 del decreto interministeriale 11 ottobre 1929, citato nel precedente articolo, modificati con l'art. 2 del decreto interministeriale 31 ottobre 1931 anzicennato, sono sostituiti i seguenti:

« Tutti i contratti relativi ai mutui, concessi ai fini del presente decreto, stipulati entro il 30 giugno 1933, sono soggetti alla tassa fissa di L. 10.

« Tutte le formalità ipotecarie saranno eseguite entro il predetto termine gratuitamente, fatta eccezione degli emolumenti ai conservatori delle ipoteche ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per i lavori pubblici:
DI CROLLALANZA.

(832)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1933.
Norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, con la quale fu istituito un marchio nazionale per l'esportazione dei prodotti ortofrutticoli;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, convertito in legge con la legge 20 maggio 1928, n. 1151, portante norme integrative della legge predetta;

Visto il R. decreto 17 novembre 1927, n. 2172, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito in legge con la legge 13 dicembre 1928, n. 2938, portante un'aggiunta all'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, convertito in legge con la legge 24 giugno 1929, n. 1170, portante norme per la rispedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli soggetti all'obbligo del controllo preventivo;

Vista la legge 8 luglio 1929, n. 1365, con la quale è stato esteso l'istituto dell'oblazione alle contravvenzioni alla legge sul marchio nazionale di esportazione;

Considerata l'opportunità di rivedere le norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate, emanate con decreto Ministeriale 23 febbraio 1931 e modificate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1932;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

Decreta:

Art. 1.

L'applicazione del marchio nazionale, istituito con legge 23 giugno 1927, n. 1272, è estesa all'esportazione delle patate.

Gli esportatori autorizzati, a termini della legge predetta, all'uso del marchio nazionale per l'esportazione delle patate, sono tenuti all'osservanza delle norme appresso indicate.

L'osservanza di tali norme, ai sensi del R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2221, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 2938, è resa altresì obbligatoria, nei modi e limiti previsti dal presente decreto, indistintamente per tutte le spedizioni all'estero di patate ancorchè non coperte dal marchio nazionale.

Art. 2.

REQUISITI DEI TUBERI.

I tuberi destinati all'esportazione devono essere sani, interi, puliti e privi di germogli. È vietata la spedizione all'estero di tuberi verdi, aggrinziti o che presentino rosicchiature o lesioni di qualunque genere.

Per tuberi sani si intendono quelli esenti da malattie e che sulla superficie esterna non presentano macchie, traccie di marciume o altri difetti che ne pregiudichino l'apparenza o siano indici di non commestibilità. Per il prodotto fresco le screpolature e la discontinuità della buccia e le alterazioni di colore che ne derivano non costituiscono difetto, quando non pregiudichino sensibilmente l'apparenza dei tuberi.

Per tuberi puliti si intendono quelli esenti da sabbia, da incrostazioni terrose, da frammenti vegetali o da altre materie estranee.

Art. 3.

UNIFORMITÀ DI TIPO DEI TUBERI.

Agli effetti dell'esportazione le patate sono distinte secondo i tipi seguenti:

a) patate lunghe a pasta gialla;
b) patate tonde a pasta gialla;
c) patate lunghe a pasta bianca;
d) patate tonde a pasta bianca;
e) patate non aventi le caratteristiche di cui alle lettere precedenti.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da patate di un sol tipo tra quelli suindicati.

Art. 4.

PESI MINIMI DEI TUBERI E RELATIVI PERIODI DI DECORRENZA.

I pesi minimi dei tuberi sono stabiliti per le varie regioni come segue:

Sicilia e Calabria:

dal 10 aprile al 20 maggio	grammi	20
dal 21 maggio al 14 giugno	»	25
dal 15 giugno all'esaurimento della produzione	»	30

Campania e Puglie:

dal 15 aprile al 20 maggio	grammi	20
dal 21 maggio al 14 giugno	»	25
dal 15 giugno all'esaurimento della produzione	»	30

Toscana ed Emilia:

dal 10 maggio al 5 giugno	grammi	20
dal 6 giugno al 14 giugno	»	25
dal 15 giugno all'esaurimento della produzione	»	30

Altre regioni:

dal 20 maggio al 5 giugno	grammi	20
dal 6 giugno al 14 giugno	»	25
dal 15 giugno all'esaurimento della produzione	»	30

Dal 15 marzo fino alla prima data come sopra stabilita per le singole regioni, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di quanto è disposto agli articoli 2 e 3, è ammessa la esportazione di patate di peso inferiore ai 20 grammi, ma non inferiore ai 10 grammi.

Dalla prima data stabilita per ogni singola regione nel comma primo del presente articolo e fino all'esaurimento della produzione, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di quanto è disposto agli articoli 2 e 3, è ammessa la esportazione in Francia di partite di « patate piccole ». Per « patate piccole » si intendono le patate aventi un peso unitario compreso fra i grammi 10 e il peso minimo, stabilito per le varie regioni e per i periodi indicati nel precitato comma primo, aumentato di 2 grammi. Le spedizioni di tali partite devono essere presentate con lettera di vettura internazionale e destinate direttamente a stazioni francesi. È fatto divieto alla stazione di partenza di accettare dal mittente disposizioni supplementari, con le quali venga richiesta una modifica al contratto di trasporto per quanto riguarda la destinazione, a meno che non si tratti di deviazione di trasporto per stazioni italiane o per altre stazioni francesi. Nessuna responsabilità può però far carico all'Amministrazione ferroviaria per l'eventuale accettazione di pieghi a disposizione in contrasto con le presenti norme.

Dal 1° novembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo, fermo restando l'obbligo dell'osservanza di quanto stabilito agli articoli 2 e 3, è ammessa la esportazione, senza alcun limite di peso, di patate cosidette « bisestili » o « di secondo raccolto ».

Ferma sempre la decorrenza al 15 giugno per il peso minimo di 30 grammi, all'inizio di ogni campagna e quando l'andamento stagionale lo esiga, per ogni singola zona può essere modificato, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, la data dell'inizio del periodo di decorrenza dei pesi minimi di 20 e 25 grammi.

Art. 5.

IMBALLAGGIO.

Salvo quanto è disposto dall'ultimo comma del presente articolo, gli imballaggi stabiliti per l'esportazione delle patate sono i sacchi e le ceste.

I sacchi devono risultare del peso lordo in partenza di kg. 25 o di kg. 30 o di kg. 50; devono essere nuovi, di juta o di canapa, asciutti, e della seguente tara minima: grammi 220 per i sacchi da kg. 25, gr. 240 per i sacchi da kg. 30 e gr. 400 per i sacchi da kg. 50.

Le ceste devono essere pulite, asciutte ed avere requisiti di costruzione e di solidità atti a garantire l'arrivo della merce in buone condizioni.

L'uso delle ceste è obbligatorio nei casi di cui al secondo e quarto comma dell'art. 4.

Per le « patate piccole », se esportate in sacchi, è obbligatorio l'uso del sacco da 25 chili lordi in partenza.

L'Istituto nazionale per l'esportazione può autorizzare l'uso di imballaggi diversi quando rappresentino, a suo giudizio, un miglioramento su quelli sopra stabiliti. L'autorizzazione speciale stabilirà tutte le particolari condizioni alle quali è subordinata.

Art. 6.

INDICAZIONI.

All'esterno di ogni imballaggio contenente patate per l'esportazione è fatto obbligo di apporre, in modo indelebile e ben visibile, mediante scritturazione sull'involucro o mediante un cartellino assicurato con spago piombato, le seguenti indicazioni:

1. *Per le sole spedizioni coperte dal marchio nazionale*:
— marchio nazionale;
— denominazione, sede ed eventualmente marca della ditta esportatrice; potrà essere usata anche la sola marca quando essa sia regolarmente registrata presso l'Ufficio della proprietà intellettuale e sia stata preventivamente depositata all'Istituto nazionale per l'esportazione.

Ogni imballaggio deve essere chiuso mediante spago assicurato con un piombo o sigillo metallico, sul quale deve essere impresso da un lato il marchio nazionale e dall'altro il numero di autorizzazione all'uso del marchio stesso.

2. *Per tutte le spedizioni coperte o meno dal marchio nazionale*:

In caso di partite composte di patate di più tipi tra quelli previsti dall'art. 3, i singoli colli che le compongono devono portare impressa in modo indelebile e ben visibile sull'involucro, o su di un cartellino fortemente assicurato con spago, la sigla:

GL se contengono patate lunghe a pasta gialla;
BL se contengono patate lunghe a pasta bianca;
GT se contengono patate tonde a pasta gialla;
BT se contengono patate tonde a pasta bianca;
VV se contengono patate di tipo diverso da quelli precedenti.

Quando si tratta di « patate piccole » questa dicitura deve essere impressa per esteso, con caratteri indelebili e di almeno 5 centimetri di altezza, all'esterno dell'imballaggio.

Le sigle e la dicitura « patate piccole » devono figurare anche sui documenti di spedizione, insieme con la indicazione del numero di colli contenenti patate di ogni singolo tipo.

La dicitura « patate bisestili » o « patate di secondo raccolto » deve essere posta sui documenti di spedizione, sempre insieme con la indicazione del numero dei colli.

Art. 7.

TOLLERANZE.

In ogni imballaggio contenente patate per l'esportazione è tollerata la presenza, in misura non superiore al 3 per cento in peso, complessivamente, di: terra aderente o fram-

mischiata ai tuberi o altre sostanze estranee; tuberi rotti, lesionati, aggrinziti, verdi o comunque difettosi; tuberi di peso unitario inferiore di non più di 5 grammi ai pesi minimi stabiliti all'art. 4 per i rispettivi periodi di decorrenza. La presenza di terra e di altre sostanze estranee non deve comunque superare l'1 per cento in peso.

Art. 8.

Controllo sulle spedizioni.

Tutte le spedizioni di patate dirette all'estero sono soggette a controllo.

Detto controllo si esegue nelle stazioni ferroviarie, all'atto del carico della merce e prima della stipulazione del contratto di trasporto ovvero, nei porti, al momento dell'imbarco della merce e, per le spedizioni fatte per via ordinaria, secondo le disposizioni che verranno date dall'Istituto nazionale per l'esportazione.

Esso viene effettuato dagli ispettori dell'Istituto predetto e, secondo le norme da esso stabilite, dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e della Regia dogana, a seconda dei casi.

Le ditte che intendono effettuare spedizioni all'estero di patate, devono, non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, far pervenire la richiesta di controllo al rispettivo centro di controllo specificato nella tabella annessa al presente decreto o al Comando della Milizia ferroviaria del luogo di partenza della merce o, in mancanza, a quello viciniore.

La richiesta di controllo può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, ed anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve specificare per ogni singola spedizione:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore della merce e, in caso di società o consorzio (oltre la denominazione e la sede) il nome, il cognome e il domicilio dei legali rappresentanti;

b) l'indicazione dell'albo nel quale l'esportatore o la società o il consorzio sono iscritti ed il relativo numero d'iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, a termine degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697;

c) il nome, il cognome e il domicilio della persona eventualmente incaricata per conto dell'esportatore della merce, di assistere al controllo;

d) la natura del prodotto, il numero dei colli, il rispettivo peso e la indicazione relativa quando si tratta di « patate piccole », di « patate bisestili » o di « patate di secondo raccolto »;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce per il carico;

g) la data e la firma del richiedente.

Qualora la richiesta di controllo sia presentata da uno spedizioniere, alla richiesta stessa deve essere unita la delega scritta dell'esportatore della merce e l'indicazione degli estremi dell'autorizzazione conseguita a termine degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932, n. 697. La delega dell'esportatore della merce, quando ha carattere permanente, deve essere depositata presso il centro di controllo o presso il Comando di Milizia ferroviaria competenti.

Gli organi preposti al controllo notificheranno al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Il richiedente, o la persona da esso incaricata di assistere al controllo, è tenuto a fornire gli attrezzi per la sua effettuazione.

Qualora la richiesta di controllo non sia susseguita dalla presentazione della merce, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale per l'esportazione la spesa sostenuta per predisporre il controllo stesso.

Qualora la merce risulti rispondente alle disposizioni di legge, l'addetto al controllo rilascia un « certificato di ispezione », intestato all'esportatore. Per le spedizioni ferroviarie tale certificato deve allegarsi ai documenti di viaggio per essere presentato alle autorità ferroviarie e doganali; per le spedizioni via mare o via ordinaria, il certificato viene consegnato all'esportatore, perchè lo presenti alle autorità doganali all'imbarco o all'uscita dal Regno.

Le partite di patate dirette ad una stazione dell'interno e da questa rispedite all'estero, senza essere asportate dall'ambito ferroviario, si presumono dirette all'estero fin dall'origine. Conseguentemente, tali partite devono aver subìto il controllo alla stazione originaria di partenza.

Per le rispedizioni dai centri di rispedizione di Bologna e di Verona, ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti 12 giugno 1930-VIII, n. 2691, e 21 luglio 1931-IX, n. 185, del Ministro per le comunicazioni, o da altri centri di rispedizione eventualmente ammessi a fruire della stessa concessione, è ammessa la effettuazione del controllo presso i centri medesimi in base alle norme stabilite per la regione di origine della merce col conseguente rilascio del certificato di ispezione. In caso di merce accompagnata da certificato di ispezione rilasciato alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questo caso non può avvenire che previo nuovo controllo con esito favorevole presso il centro di rispedizione e conseguente rilascio di un nuovo certificato di ispezione.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato di ispezione.

Ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, la dichiarazione di qualifica deve contenere le seguenti indicazioni:

a) quando si tratti di carro contenente esclusivamente patate, la quantità di esse;

b) quando si tratti di spedizioni miste di patate con altri prodotti, la specie dei diversi prodotti e la relativa quantità.

Le autorità ferroviarie, fermo restando il disposto del quarto capoverso dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e del terzo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500, rifiuteranno la spedizione o la rispedizione all'estero, e le autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno, di qualunque partita di patate che non sia accompagnata dal certificato di ispezione e di quelle per le quali manchi la dichiarazione di qualità di cui al comma precedente.

Art. 9.

Sanzioni.

L'inosservanza delle norme stabilite col presente decreto è punita ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e dell'art. 3 del R. decreto-legge 18 marzo 1929, n. 500.

Art. 10.

Con il presente decreto sono abrogati e sostituiti il decreto Ministeriale 23 febbraio 1931-IX, con il quale furono

approvate le norme speciali tecniche per l'esportazione delle patate, e il decreto Ministeriale 16 febbraio 1932-X, che modifica le norme stabilite dal decreto predetto.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Tabella dei centri di controllo per l'esportazione delle patate.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Sicilia	Catania
Calabria	Reggio Calabria
Puglie	Bari Foggia Lecce
Campania	Caserta Napoli Torre Annunziata
Toscana	Firenze Pisa
Emilia	Bologna
Veneto	Rovigo Trieste Verona
Lombardia	Milano

Per le spedizioni dalle suddette zone le richieste di controllo dovranno essere fatte pervenire al centro più vicino alla stazione di partenza della merce, tra quelli indicati.

Per spedizioni di patate da zone non comprese nella presente tabella, la richiesta di controllo deve essere indirizzata all'Istituto nazionale per l'esportazione - Via Torino, 107 - Roma.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

(829)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-2232-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carmelich Bruno di Gustavo, nato a Trieste l'11 ottobre 1904 e residente a Trieste, via Istituto, n. 44, è restituito nella forma italiana di « Carmeli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Xosa Carmelich nata Robba di Pompeo, nata il 18 marzo 1907, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8533)

N. 3391.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI FIUME

Vista la domanda presentata dal sig. Giuseppe Zahej, nato a Laurana il 26 dicembre 1880, da Pietro e da Celestina Vallich, residente ad Abbazia e diretta ad ottenere ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome in quello di « Zacchei »;

Ritenuto che contro l'accoglimento di tale domanda, rimasta affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo della Prefettura non è stata fatta opposizione alcuna nel termine legale di 15 giorni;

Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, nonchè le istruzioni approvate con decreto 5 agosto 1926 del Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Zahej è ridotto nella forma italiana di « Zacchei » a tutti gli effetti di legge.

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Costanza Voncina, nata ad Abbazia il 7 dicembre 1886, moglie;

Oliviero, nato ad Abbazia il 15 luglio 1913, figlio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, notificato dal podestà di Abbazia al richiedente ed avrà esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Fiume, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: DE BIASE.

(747)

N. 11419-2234-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carmelich Lorenzo Pietro fu Vincenzo nato a Trieste l'8 ottobre 1861 e residente a Trieste, piazza Venezia, 7, è restituito nella forma italiana di « Carmeli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Beatrice Carmelich nata Benvenuti di Antonio, nata il 7 marzo 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8535)

N. 11419-2235-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Carmelich ved. Luigia fu Arturo, nata Menzel, nata a Trieste, il 3 dicembre 1877 e residente a Trieste, via SS. Martiri, 4-III, è restituito nella forma italiana di « Carmeli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8536)

N. 11419-2236-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Karmelic Pircic Vincenzo fu Lorenzo, nato a Bol (Dalmazia) il 14 marzo 1855 e residente a Trieste, via Pietà, n. 4, è restituito nella forma italiana di « Carmeli-Pieri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Anita Karmelic nata d'Agostini di Antonio, nata il 2 gennaio 1869, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

8537)

N. 11419-2237-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Kontic Giuseppe fu Antonio, nato a Racizze il 21 febbraio 1875 e residente a Trieste, Servola, n. 336, è restituito nella forma italiana di « Conti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Domenica Kontic nata Paladin di Giovanni, nata il 30 gennaio 1888, moglie;
2. Romano di Giuseppe, nato il 22 maggio 1902, figlio;
3. Giuseppe di Giuseppe, nato il 5 marzo 1904, figlio;
4. Eugenia di Giuseppe, nata il 4 ottobre 1905, figlia;
5. Albino di Giuseppe, nato il 15 gennaio 1912, figlio;
6. Libero di Giuseppe, nato il 22 ottobre 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8538)

N. 11419-2238-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Mario fu Giuseppe, nato a Trieste il 13 agosto 1888 e residente a Trieste, via Piccardi, 24-A, è restituito nella forma italiana di « Marussi ».

Ugnale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Marusic nata Rossi fu Giovanni, nata il 19 aprile 1894, seconda moglie;
2. Lea di Mario, nata il 17 gennaio 1916, figlia;
3. Silvana di Mario, nata il 28 febbraio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8539)

N. 11419-2239-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mosetig Enrico fu Pietro, nato a Biglia il 1° gennaio 1905 e residente a Trieste, via Farneto, 24, è restituito nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8540)

N. 11419-7733.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Blasevich di Giuseppe, nato a Trieste il 23 agosto 1908 e residente a Trieste, via D. Bramante n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Baselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Blasevich è ridotto in « Baselli ».

Ugnale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Luigia Loy in Blasevich di Domenico, nata il 21 giugno 1908, moglie;
2. Fulvio di Rodolfo, nato il 6 settembre 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8733)

N. 11419-13649.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Pierina Bernardini fu Antonio ved. Bojc, nata a Trieste il 18 dicembre 1885 e residente a Trieste, via Pasquale Revoltella n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bozzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Pierina Bernardini ved. Bojc è ridotto in « Bozzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Enrico fu Enrico, nato il 21 novembre 1924, figlio.

Il presente decreto, sarà a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8734)

N. 11419-8754.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Maria Papo fu Francesco ved. Brainik, nata a Buie (Istria) il 25 agosto 1882 e residente a Trieste, Servola n. 176, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bravini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Maria Papo ved. Brainik è ridotto in « Bravini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8735)

N. 11419-11482.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Bratasevic fu Andrea, nato a Trieste il 6 marzo 1887 e residente a Trieste, via Arcata n. 16, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bertazzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bratasevic è ridotto in « Bertazzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Sager in Bratasevic fu Giovanni, nata il 6 gennaio 1886, moglie;
2. Renato di Giuseppe, nato il 5 maggio 1911, figlio;
3. Ada di Giuseppe, nata il 28 agosto 1920, figlia;
4. Gastone di Giuseppe, nato il 7 ottobre 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8736)

N. 11419-6947.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Bubnic fu Giacomo, nato a Trieste il 12 gennaio 1896 e residente a Trieste, via Media n. 34, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bubini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Emilio Bubnic è ridotto in « Bubini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Bratos in Bubnic fu Giacomo, nata il 21 febbraio 1901, moglie;
2. Mario di Emilio, nato il 27 settembre 1920, figlio;
3. Ondina di Emilio, nata il 18 febbraio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8737)

N. 11419-4078.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Bucich di Antonio, nato a Fianona (Fiume) il 10 maggio 1897 e residente a Trieste, via Sara Davis n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Bucich è ridotto in « Bucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Jolanda Gherdol in Bucich di Antonio, nata il 25 settembre 1905, moglie;
2. Stellio di Giuseppe, nato il 9 maggio 1924, figlio;
3. Ferruccio di Giuseppe, nato il 27 marzo 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 16 settembre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8738)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa di produzione, lavoro e consumo in nome collettivo « Unione Agricola Operaia » con sede in Pigliano, non avendo per oltre due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(858)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 33.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	476135	1110 —	Vico *Giulia* fu Luigi, ved. di Barichi Pietro, dom. a Sarzana (Spezia).	Vico *Carolina-Giovanna vulgo Giulia* fu Luigi, ved. ecc. come contro.
»	281171	30 —	Torrielli *Benedetta* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Repetto Angela-Caterina fu Giovanni, ved. di Torrielli Giuseppe, dom. a Cremolino (Alessandria).	Torrielli *Maria-Benedetta-Eugenia* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
3,50 %	728980	140 —	Emina *Onorata* fu Giuseppe, moglie a Giorgis *Luigi*, dom. a Sambuco (Cuneo).	Emina *Margherita-Onorata* fu Giuseppe, moglie a Giorgis *Giovanni-Martino-Luigi*, domicil. come contro.
Cons. 5 %	160819	100 —	Chenuil *Virginia* fu Giorgio, moglie di *Carmelino Martino*, dom. Pont. S. Martin (Torino).	Chenuil *Maria-Virginia* fu *Giovanni-Giorgio*, moglie di *Carmelin Giovanni-Martino*, dom. come contro.
»	469050	3330 —	Figli nascituri da legittime nozze di Pastore Giovanni e Raffaele fu Domenico, eredi indivisi di Pastore Raffaele fu Giovanni, dom. a Salerno, in parti eguali; con usuf. vital. a *Ligniti* Vincenzo fu Carlo, dom. a Salerno.	Intestata come contro; con usuf. vital. a *Legniti* Vincenzo fu Carlo, dom. a Salerno.
»	469051	1670 —	Pastore Emilia fu Domenico, nubile, dom. a Salerno: con usuf. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usuf. vital. come la precedente.
3,50 %	108821	140 —	*Coronati* Roccantonio di Domenico, dom. a Sasso di Castalda (Potenza) vincolata.	*Coronato* Roccantonio di Domenico, dom. come contro; vincolata.
»	432987	70 —	*Coronati* Sac.te Roccantonio fu Domenico, dom. come la precedente.	*Coronato* Sac.te Roccantonio fu Domenico, dom. come contro.
» » » 3,50 % (1902)	593654 675210 740043 34328	280 — 105 — 70 — 52,50	*Coronati* Rocco Antonio fu Domenico, dom. come la precedente.	*Coronato* Rocco Antonio fu Domenico, dom. come contro.
Cons. 5 %	142997	15 —	Barbieri Angela-Maria-Rosa fu *Giuseppe*, domicil. a Pozzolo Formigaro (Alessandria), moglie di Bastia Giovanni.	Barbieri Angela-Maria-Rosa fu *Silvestro* ecc. come contro.
3,50 %	662949	101,50	Savojni *Silvo* di Fiorentino, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Borgomanero (Novara).	Savojni *Silvio* di Fiorentino, minore ecc., come contro.
»	679925	210 —	Novellino *Antonio* fu Cono, dom. a Casalbuono (Salerno).	Novellino *Francesco-Antonio* fu Cono, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(723)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 60.

Media dei cambi e delle rendite

del 14 marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.50
Inghilterra (Sterlina)	66.75
Francia (Franco)	76.60
Svizzera (Franco)	378.85
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.746
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.20
Cecoslovacchia (Corona)	58.17
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.67
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.50
Olanda (Fiorino)	7.917
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.75
Svezia (Corona)	3.60
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	75.60
Id. 3,50 % (1902)	73.575
Id. 3 % lordo	54.40
Consolidato 5 %	84.15
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.85
Id. id Id. 1940	102.075
Id. id. Id. 1941	102.075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.25

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 295.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore del certificato del consolidato 5 per cento, n. 65578, per la rendita annua di L. 960, intestato a Pallavicini Marcellina fu Giovanni, minore sotto la tutela di Fumagalli Celso di Gaetano, domiciliata a Villa S. Fiorano (Milano).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 11 marzo 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(854)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli del consolidato 5 per cento.

(1ª *pubblicazione*) Avviso n. 294.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato consolidato 5 per cento n. 190211 di L. 85 intestato a Guercia Tommaso, Ansalda e Baldo fu Eugenio, minori sotto la patria potestà della madre, Blisiga Giuseppina fu Antonio vedova di Guercia Augenio, domiciliata a Napoli.

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (2ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 11 marzo 1933 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(855)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al posto di insegnante titolare di chimica generale organica ed inorganica presso il Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura di Prato.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto legislativo 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento generale in esecuzione del R. decreto predetto;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visti i Regi decreti-legge 31 marzo 1925, n. 363; 11 febbraio 1926, n. 217; 27 giugno 1929, n. 1047, e 20 novembre 1930, n. 1491;
Vista la pianta organica del Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura di Prato;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di chimica generale organica e inorganica presso il Regio istituto nazionale di chimica tintoria e tessitura di Prato.

Art. 2.

L'insegnante prescelto inizia la sua carriera come insegnante inquadrato al gruppo A, grado 9°, con lo stipendio iniziale annuo lordo di L. 14.400 e il supplemento di servizio attivo di L. 3000 annue, rispettivamente ridotti a L. 12.672 e a L. 2640, per effetto del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, e la prosegue fino al grado 7°. Detto insegnante viene nominato in prova per un periodo di due anni, dopo i quali, a seguito dell'esito favorevole di ispezione, viene nominato stabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.
Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le istanze dei quali perverranno al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.
Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati, per qualsiasi motivo, ad altre Direzioni generali od uffici di questo Ministero o ad altre Amministrazioni.

Art. 4.

La domanda deve indicare con precisione cognome, nome, paternità e domicilio del candidato e luogo dove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti ed i titoli presentati.
Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:
1° diploma originale o copia autentica di laurea in chimica. Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali ed in quelli di laurea;
2° certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale, da cui risulti che il candidato non ha superato i 45 anni di età alla data di pubblicazione del presente decreto, salvo le eccezioni di cui all'art. 3 del citato decreto di S. E. il Capo del Governo;
3° certificato di cittadinanza italiana debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale (sono equiparati ai cittadini del Regno gli italiani non regnicoli, anche se manchino della naturalità);
4° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà, la firma del quale deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto);
5° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario. (La firma dell'ufficiale che lo rilascia deve essere legalizzata dal procuratore del Re);
6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto. (La firma del podestà deve essere autenticata dal Prefetto);
7° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;
8° stato di famiglia;
9° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale, ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili, o ai Fasci femminili, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;
10° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica e di quella professionale percorsa. (Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo dovranno essere comprovate dai relativi documenti);
11° elenco in carta libera, ed in duplice esemplare, dei documenti, pubblicazioni e lavori presentati. Qualora il candidato prende parte a più di un concorso bandito dalla stessa Direzione generale, dovrà unire l'elenco a ciascuna domanda.
I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto.
Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati stessi vengono rilasciati da Autorità amministrative residenti nel comune di Roma (art. 4 del R. decreto 19 novembre 1914, n. 1290).
Sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 il personale titolare delle scuole dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale ed i funzionari dello Stato in attività di servizio nominati, tanto gli uni che gli altri, con decreto Reale o Ministeriale.

Art. 5.

Ai documenti di cui all'articolo precedente i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa.
Qualunque certificato rilasciato da autorità preposte ad Istituti di istruzione media deve essere legalizzato dal provveditore agli studi nella cui giurisdizione risiede l'Istituto; se rilasciati dalla segreteria di un Istituto di istruzione superiore, dal direttore o rettore dell'Istituto. Quelli rilasciati dalle Scuole di istruzione tecnica o professionale debbono essere firmati dal direttore della Scuola e dal presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Tutte le prove di esame avranno luogo in Roma. Ai candidati verrà dato avviso del giorno in cui avranno inizio le prove, per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.
I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice, il libretto ferroviario, se sono già in servizio dello Stato, o la loro fotografia regolarmente autenticata.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice redigerà una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 8.

Il posto sarà conferito al candidato classificato primo nella graduatoria e, in caso di rinuncia del primo, ai successivi classificati seguendo sempre l'ordine della graduatoria.
L'accettazione o la rinuncia dovrà risultare da apposita dichiarazione scritta.
Tuttavia, se il candidato cui è stato offerto il posto, lascerà passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto la sua accettazione verrà senz'altro dichiarato rinunciatario.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento del 3 giugno 1924, n. 969.
Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(864)

Concorso al posto di direttore per le Regie scuole industriali di tirocinio di Caltanissetta, Catanzaro, Savona e Vittorio Veneto.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, sulla istruzione industriale;
Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento in applicazione del R. decreto predetto;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, e le relative tabelle annesse, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali;
Vista la legge 6 giugno 1929, n. 1024;
Visto il R. decreto 27 giugno 1929, n. 1047, che reca miglioramenti economici a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, riguardante la riduzione degli stipendi ed altri emolumenti degli impiegati dell'Amministrazione dello Stato;
Viste le piante organiche delle Regie scuole industriali di tirocinio di Caltanissetta, Catanzaro, Savona e Vittorio Veneto;
Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi interni per titoli e per esami al posto di direttore, con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine e dell'insegnamento di una delle materie tecniche, presso le Regie scuole industriali di tirocinio di Caltanissetta, Catanzaro, Savona e Vittorio Veneto.

Art 2

I direttori predetti vengono nominati titolari in prova, ed inquadrati al grado 7°, con lo stipendio annuo iniziale di L. 19.000, oltre L. 5200 annue per supplemento di servizio attivo, ridotti, rispettivamente, a L. 16.720 e L. 4576, per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

La nomina a stabile ha luogo dopo il biennio di esperimento ed in seguito ai buoni risultati dell'esperimento stesso, constatati da apposita ispezione.

Art 3.

Sono ammessi ai concorso i direttori titolari di Regie scuole industriali di tirocinio e gli insegnanti titolari di Regi istituti industriali e di Regie scuole di tirocinio, che abbiano i requisiti richiesti di cui all'art. 28 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523.

Le domande di ammissione, una per ciascun concorso, su carta bollata da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno pervenire al Ministero (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento industriale), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute al Ministero dopo tale termine anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° laurea in ingegneria (in originale o copia autentica). Certificato dei punti ottenuti negli esami speciali e nell'esame di laurea;

2° certificato di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale,

3° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il candidato è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira. (La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal Prefetto, quella del medico militare dalla competente autorità militare e quella degli altri sanitari dal podestà la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal Prefetto). Detto certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale;*

4° certificato comprovante che il candidato ha ottemperato alle disposizioni di legge sul reclutamento, avvertendo che, per coloro che hanno prestato servizio militare, deve risultare che hanno servito con fedeltà ed onore;

5° certificato comprovante l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista. Detto certificato rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve essere redatto su carta legale ed attestare l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

6° stato di famiglia;

7° tutti quei titoli o lavori o pubblicazioni che i concorrenti ritengano opportuno di presentare nel proprio interesse. Sono escluse le opere manoscritte, dattilografate o in bozze di stampa;

8° elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti, titoli e pubblicazioni presentati al concorso, firmato dai candidati;

9° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo debbono essere comprovate dai relativi documenti.

Art. 4.

Ai candidati ammessi, a seguito della valutazione dei loro titoli, a sostenere esperimenti, verrà dato avviso per mezzo di lettera raccomandata o di telegramma del giorno in cui avranno inizio le prove che si terranno in Roma. La loro assenza sarà ritenuta come rinuncia al concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, prima delle prove di esame, alla Commissione giudicatrice del concorso, il libretto ferroviario o la tessera personale.

Art. 5.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie ed, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo l'ordine delle graduatorie.

L'accettazione o la rinuncia debbono risultare da apposita dichiarazione scritta.

Tuttavia, se i candidati, cui è stato offerto il posto, lasciano passare dieci giorni senza dichiarare per iscritto la loro accettazione, sono dichiarati dimissionari.

Art. 6

Per la procedura dei concorsi e per quanto altro non sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel regolamento generale sulla istruzione industriale, approvato con Regio decreto 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(865)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Diario delle prove scritte degli esami di concorso a 638 posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 13 del decreto Ministeriale del 19 gennaio 1933, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1933, registro n. 1, foglio n. 225, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1933, parte I (con errata-corrige a pag. 668 della *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1933, n. 39), col quale venne bandito un concorso a 638 posti di impiegato ausiliario nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Articolo unico.

Le prove scritte degli esami per impiegato ausiliario avranno luogo nei giorni 4, 5, 6 maggio p. v. nell'ordine indicato dal programma allegato al bando di concorso.

Si fa riserva di provvedere con separato decreto alla nomina della Commissione esaminatrice e di stabilire, dopo conosciuto il numero degli aspiranti, la sede od eventualmente le sedi d'esame.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(850)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.